

**N. 02314/2016REG.PROV.COLL.
N. 01233/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2016, proposto dal signor Giovanni Epifani, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce ed Ada Matteo, con domicilio eletto presso . la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

nei confronti di

Il signor Ernesto Abaterusso, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Massa, con domicilio eletto presso il signor Nicola Lais in Roma, Via C. Monteverdi, n. 20;

il signor Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso il signor A. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, n. 1426/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti al consiglio regionale della Puglia - elezioni del 31 maggio 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dei signori Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Giuseppe Mariani, l'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, l'avvocato Ugo De Luca su delega dell'avvocato Ada Matteo, l'avvocato Luigi Rotunno per sè e per Nino Sebastiano Matassa e l'avvocato Nicola Lais su delega dell'avvocato Federico Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.

L'appellante ha partecipato alle elezioni, quale candidato di una lista per la circoscrizione di Brindisi.

2. Col ricorso n. 1080 del 2015 (proposto al TAR per la Puglia, Sede di Bari), egli ha dedotto che:

- è risultato primo dei non eletti della propria lista nella medesima circoscrizione, mentre i controinteressati in primo grado sono risultati gli ultimi degli eletti per la stessa lista nella circoscrizione di Lecce e di Barletta-Andria-Bari;
- tale attribuzione del seggio è stata la conseguenza della «contrazione del numero dei seggi spettanti alla circoscrizione di Brindisi», disposta dalla legge regionale n. 7 del 2015 nel testo pubblicato sul BURP del 13 marzo 2015, con cui è stato novellato anche l'art. 15, comma 8-bis, della legge statale n. 108 del 1968.

Ciò premesso, l'interessato ha chiesto al TAR l'annullamento degli atti impugnati e la correzione dei risultati elettorali, ai fini della assegnazione del seggio in suo favore, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, prospettando l'illegittimità costituzionale della citata legge n. 7 del 2015 (nella parte in cui non riproduce il citato comma 8-bis), per violazione degli articoli 1, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, della Costituzione.

3. Con la sentenza n. 1426 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, il TAR ha rilevato che nel corso dei lavori di approvazione della legge regionale n. 7 del 2015 non sarebbe stato trascritto nel testo legislativo l'emendamento n. 34 all'art.8 (di introduzione del comma 8-bis, all'art.15 della legge n. 108 del 1968), che sarebbe invece stato approvato dal Consiglio Regionale nel corso della seduta del 26 febbraio 2015.

Il TAR ha dunque rilevato che nel testo della legge non è stato inserito il testo dell'emendamento, che conteneva un correttivo di calcolo (il «riallineamento») che, se approvato, avrebbe consentito al ricorrente di

conseguire il seggio.

4. Con il gravame in esame, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, siano ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti lo svolgimento dell'iter della legge regionale n. 7 del 2015.

La Regione Puglia e le altre parti si sono costituite nel corso del secondo grado del giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello.

Le parti hanno depositato memorie difensive, illustrando le questioni controverse e insistendo nelle proprie conclusioni.

5. Ritiene la Sezione che l'appello va respinto, perché infondato, e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'appellante siano manifestamente infondate e comunque irrilevanti nel giudizio.

6. Va premesso che – in sostanza – le deduzioni dell'appellante mirano ad evidenziare come si prospetti un vizio di legittimità costituzionale di una legge (anche regionale), quando risulti approvato un testo non coincidente con la volontà dell'organo legislativo.

Sotto tale profilo, l'appellante ha richiamato i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1959 e con la sentenza n. 292 del 1984 (la quale ha deciso un caso in cui – in sede di coordinamento finale – non vi era stato soltanto il consentito 'coordinamento lessicale' del testo approvato, ma era stato inserito un inciso, avente una propria autonoma portata normativa, tale da incidere sulla «sostanza del testo che aveva formato oggetto della votazione finale»).

7. Ciò posto, ritiene la Sezione che il caso in esame sia ben diverso da quello esaminato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 1984.

7.1. In primo luogo, nella specie non si lamenta che – dopo l’approvazione del testo da parte dell’Assemblea legislativa – sia stato ‘abusivamente’ modificato il testo di un progetto in corso di pubblicazione, ma si contesta il «come» il Presidente della Assemblea abbia gestito l’andamento dei lavori dell’organo legislativo.

Spetta al medesimo Presidente gestire l’ordine dei lavori e porre in votazione gli emendamenti e i subemendamenti, statuendo anche nei loro reciproci rapporti.

7.2. In secondo luogo, anche se si volesse verificare incidentalmente un esame sulla attività del Presidente della Assemblea, la Sezione condivide integralmente la ratio decidendi posta dal TAR, a fondamento della propria sentenza di rigetto del ricorso.

Dall’esame del resoconto stenografico, risulta che il Presidente dell’Assemblea ha gestito i lavori, disponendo l’ordine di esame degli emendamenti e dei subemendamenti.

Al riguardo, non emerge alcuna difformità il testo del disegno di legge approvato all’esito della seduta e quello successivamente pubblicato.

Il Consiglio Regionale si è espresso una prima volta con voto segreto a favore dell’emendamento n. 34, e quindi dell’introduzione del correttivo del riallineamento, e poi ha rivotato lo stesso emendamento (non già il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.

Dopo la prima approvazione dell’emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente dell’Assemblea ha disposto la ripetizione della votazione relativa all’art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, per l’approvazione

dell'emendamento n. 34), perché risultava proposto un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis.

Il testo del resoconto stenografico è il seguente: «Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato»: il subemendamento all'art. 8, cui ha fatto riferimento il Presidente, non è stato tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all'art.8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).

La sentenza appellata ha effettuato sul punto una articolata e dettagliata ricostruzione, che risulta corrispondente alle risultanze documentali.

7.3. Peraltro, la Sezione ritiene altresì decisivo considerare che – al di là delle questioni riguardanti l'andamento delle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti – il Consiglio Regionale ha comunque approvato il testo finale del testo legislativo, in applicazione dell'art. 49, nono comma, del Regolamento per il funzionamento della Assemblea, che disciplina il «voto finale sui progetti di legge».

Non dissimilmente da quanto avviene per l'iter legislativo di un disegno di legge del Parlamento nazionale, il citato art. 49, nono comma, dispone che, al termine dei dibattiti e delle relative votazioni, è posto al «voto finale» il progetto di legge: nel manifestare col voto finale la propria volontà di approvare il testo come risultante dai precedenti lavori, il Consiglio Regionale rende irrilevanti anche le eventuali difformità che in precedenza si siano avute tra l'andamento delle singole votazioni ed il testo posto a base del «voto finale».

7.4. Emerge pertanto la netta differenza del caso in esame rispetto a quello

deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 1984.

In quel caso, nel testo pubblicato era stata inserita una disposizione sostanziale 'intrusiva', redatta dopo il voto finale dell'Assemblea legislativa dalla commissione incaricata solo di effettuare i coordinamenti lessicali, mentre nel caso di specie, col «voto finale», il Consiglio Regionale ha esercitato le proprie prerogative legislative ed ha approvato proprio il testo della legge entrata poi in vigore.

8. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio segue la soccombenza.

Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello n. 1233 del 2016.

Condanna l'appellante al pagamento di euro mille in favore di ciascuna delle controparti costituite (oltre gli accessori di legge), per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)